



COMUNE DI CENTO

PROVINCIA DI FERRARA

Via Marcello Provenzali, 15 - 44042 Cento (FE)
www.comune.cento.fe.it - comune.cento@cert.comune.cento.fe.it

Originale

Verbale n° 35 del 24/03/2011

Atti del Consiglio Comunale

Adunanza Ordinaria di prima convocazione-seduta Pubblica

Oggetto: ADOZIONE CRITERI PER LA DETERMINAZIONE E PROCEDURE PER LA COMMUNAZIONE DELLA SANZIONE PECUNIARIA EX ART. 167, COMMA 5, DEL D.LGS. 42/2004. .

Oggi ventiquattro Marzo Duemilaundici alle ore 19:00 nella solita sala delle adunanze presso la Residenza Comunale si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e nei termini di legge in sessione Ordinaria di 1^a convocazione.

All'appello nominale risultano presenti:

			Presenti	Assenti
1	TUZET FLAVIO	Sindaco	X	
2	ORLANDINI ADRIANO	Presidente	X	
3	PELLECCHIA FRANCO	Consigliere	X	
4	TASSINARI ROBERTO	Consigliere	X	
5	FABBRI ROBERTO	Consigliere	X	
6	PASCA VINCENZO	Consigliere		X
7	PERBONI VITO	Consigliere		X
8	TOSELLI STEFANO	Consigliere	X	
9	TASSINARI CLAUDIO	Consigliere	X	
10	FALZONI CESARE	Consigliere		X
11	BARONI ANTONIO	Consigliere	X	
12	RODOLFI RUDI	Consigliere	X	
13	MAGAGNA LORENZO	Consigliere	X	
14	PANZACCHI GIANLUCA	Consigliere		X
15	BREGOLI ANNALISA	Consigliere		X
16	BALBONI CARLO	Consigliere		X
17	CARIANI MARCELLA	Consigliere	X	
18	FORTINI VASCO	Consigliere	X	
19	NALIN CATULLO MARIO	Consigliere	X	
20	GENNARI ALESSANDRO	Consigliere		X
21	MALAGUTI LORENZO	Consigliere	X	
			14	7

Partecipa alla seduta il Vice Segretario FRAPICCINI DENISE.

Presiede il Sig. ORLANDINI ADRIANO nella sua qualità di Presidente.

Fungono da scrutatori i Consiglieri: TASSINARI ROBERTO - BARONI ANTONIO - TASSINARI CLAUDIO - - - .

Il Presidente, riconosciuta valida la seduta per la presenza del prescritto numero legale, invita i consiglieri a trattare l'argomento in oggetto.

SONO PRESENTI IL VICE SINDACO IOTTI E GLI ASSESSORI GRAZZI – BIANCARDI E BOTTURA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il Codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato con Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42, ha sostituito il previgente Testo Unico in materia di beni culturali e ambientali (approvato con Decreto Legislativo 29/11/1999 n. 490), con il quale tra l'altro vennero modificate le procedure per l'applicazione dell'indennità pecuniaria, originariamente prevista dall'art. 15 della Legge 29/06/1939 n. 1497;
- l'art. 155, comma 2, del suddetto Codice stabilisce che la Regione vigila sull'ottemperanza alle disposizioni, contenute nel medesimo, da parte delle amministrazioni da essa individuate per l'esercizio delle funzioni in materia di paesaggio;
- la Regione ha confermato la delega a questo Comune, prevista dall'art. 40-decies della Legge Regionale 24/03/2000 n. 20 (come modificata dall'art. 1 della L.R. 23/2009), al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, secondo quanto disposto dal comma 1 dell'art. 159 del D.Lgs. 24/01/2004 n. 42 (come modificato dal D.Lgs. 63/2008 e dalla L. 129/2008), e che, di conseguenza, il Comune di Cento è anche "l'Autorità Amministrativa preposta alla tutela paesaggistica" del proprio territorio (secondo quanto indicato dall'art. 167 del suddetto Codice dei beni culturali e del paesaggio), preposta ad applicare le sanzioni ed introitare le indennità, previste dalla normativa, in caso di abuso edilizio;

Dato atto che:

- l'art. 167, comma 5, del suddetto Codice conferma che la detta indennità è pari alla maggior somma tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante il commesso abuso;
- la disciplina applicativa, rispetto a quanto previsto dall'art. 164 del Testo Unico 490/1999, con il quale venne soppresso l'obbligo di acquisire le perizie da effettuarsi da parte del Genio Civile o del Corpo Forestale, non è stata modificata, per cui in capo all'Amministrazione, che procede alla comminazione della sanzione, permane l'onere di procedere alla valutazione del danno arrecato e dal profitto conseguito.

Ritenuto opportuno provvedere al riguardo, l'Ufficio Sportello Unico per l'Edilizia ha formulato i criteri per la determinazione e procedure per la comminazione della sanzione pecuniaria ex art. 167, comma 5, del D.Lgs. 42/2004 per la realizzazione di opere senza l'autorizzazione paesaggistica, o in difformità da essa (allegato A);

Visto l'art. 167 del D.Lgs. 42 del 22/01/2004;

Preso atto che l'argomento in oggetto è stato discusso nella seduta della Commissione Consigliare Attività economiche, Ambiente e Assetto col Territorio il 21/03/2011;

Acquisito il solo parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del settore interessato;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE: PRESENTI E VOTANTI N. 14 – VOTI FAVOREVOLI N. 14

DELIBERA

di fare integralmente proprie le premesse al presente atto e sulla base delle stesse:

- 1) Di adottare i criteri per la determinazione e procedure per la comminazione della sanzione pecuniaria ex art. 167, comma 5, del D.Lgs. 42/2004 per la realizzazione di opere senza l'autorizzazione paesaggistica, o in difformità da essa, indicati nell'allegato A facente parte integrante alla presente.

QUINDI

CON SUCCESSIVA VOTAZIONE: PRESENTI E VOTANTI N. 14 – VOTI FAVOREVOLI N. 14

D E L I B E R A

- 2) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, stante l'urgenza ad operare.

Verbale n° 35 del 24/03/2011

Oggetto: **ADOZIONE CRITERI PER LA DETERMINAZIONE E PROCEDURE PER LA COMMINAZIONE DELLA SANZIONE PECUNIARIA EX ART. 167, COMMA 5, DEL D.LGS. 42/2004.**

Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto.

Firma
Il Presidente
ORLANDINI ADRIANO

Firma
Il Vice Segretario Comunale
FRAPICCINI DENISE

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Si certifica che la presente deliberazione di Giunta Comunale è stata pubblicata il _____ all'Albo Pretorio (www.comune.cento.fe.it) per rimanervi 15 giorni consecutivi ai sensi del D.Lgs. 267/2000 (art. 124, comma 1).con il n° _____

Cento, _____

Firma
Il Messo Comunale

Firma
Il Vice Segretario Comunale
FRAPICCINI DENISE

CERTIFICAZIONE DI AVVENUTA ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi di legge, in data _____

Cento, _____

Firma
Il Vice Segretario Comunale
FRAPICCINI DENISE

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE E PROCEDURE PER LA COMMINAZIONE DELLA SANZIONE PECUNIARIA EX ART. 167, COMMA 5, DEL D.LGS. 42/2004 PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE SENZA L'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA, O IN DIFFORMITÀ DA ESSA

1. Criteri generali per la determinazione del danno paesistico

1.1. L'intervento abusivamente realizzato arreca danno al paesaggio quando:

- è in contrasto con particolari prescrizioni poste in sede di decreto di apposizione del vincolo (artt. 134, 136 e 142 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42);
- non è conforme con il grado di tutela previsto dai Piani Territoriali Paesistici (PTPR e PTCP);
- comporta un impatto visivo tale da alterare irrimediabilmente visuali pubbliche o il contesto ambientale interessato o l'indennità compositiva del contesto edificato;
- provoca un impatto insostenibile nell'ambito interessato, non minimizzabile neanche con prescrizioni di modifica che possono essere impartite dall'autorità preposta.

1.2. Qualora il danno rilevato sia tale da essere reputato insostenibile dal contesto interessato, si procederà alla comminazione della demolizione e del conseguente ripristino.

1.3. Nel caso in cui il danno rilevato sia ritenuto in qualche misura sostenibile dal contesto interessato e sia stato conseguito l'accertamento di compatibilità paesaggistica, si procederà alla sua quantificazione secondo il seguente criterio:

1.3.a. mediante apposita perizia giurata, da redigersi a cura e spese del trasgressore e firmata da un tecnico abilitato, in cui verrà quantificata la somma che sarebbe necessaria per praticare la demolizione dell'opera realizzata in violazione delle norme di tutela paesistica e per il ripristino dello stato dei luoghi; a tal fine dovrà essere utilizzato il prezzario più recente della C.C.I.A.A. di Ferrara e la somma risultante viene assunta, in via ordinaria, quale valutazione del danno arrecato dal trasgressore.

1.3.b. la cifra così calcolata dovrà essere, nella stessa perizia, incrementata, al fine di tener conto, se ne ricorrono le condizioni, delle particolari caratteristiche nell'ambito paesistico interessato, nella seguente maniera:

- incremento del 75% per le opere abusive realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela dei beni ambientali e paesistici nonché nei parchi e nelle aree protette nazionali, regionali e provinciali;
- incremento del 50% per le opere abusive realizzate nelle zone e su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di norme urbanistiche comunali a tutela dei beni ambientali e paesistici;

1.3.c. l'incremento, di cui al precedente punto 1.3.b. non si applica nel caso in cui il trasgressore, sulla base degli accertamenti svolti dal tecnico abilitato, incaricato della redazione della perizia, autocertifichi, che non sussistono le condizioni previste nello stesso punto.

2. Criteri generali per la determinazione del profitto conseguito

2.1. Anche il profitto conseguito dovrà essere calcolato mediante apposita perizia giurata, da redigersi a cura e spese del trasgressore e firmata da un tecnico abilitato, nella quale dovrà essere indicato il valore d'estimo delle opere realizzate in violazione delle norme di tutela paesistica, determinato ai sensi di legge.

2.2. Nel caso in cui il calcolo di tale valore d'estimo non sia possibile, nella perizia dovrà essere indicato il valore di mercato, alla data di effettuazione delle perizia medesima, delle opere realizzate in violazione delle norme di tutela paesistica.

2.3. La perizia in questione dovrà altresì prevedere il valore dei costi sostenuti per l'esecuzione delle stesse opere. A tal fine dovrà essere utilizzato il prezzario della C.C.I.A.A. di Ferrara.

2.4. In caso di accertamento di conformità, ai sensi del comma 3, lettera c, dell'art. 17 della Legge Regionale 21/10/2004 n. 23, la determinazione del valore, valutato ai sensi dell'art. 21 comma 2 della stessa legge regionale, da parte dell'apposita commissione provinciale, tiene luogo della perizia di cui ai punti precedenti.

2.5. Il profitto conseguito sarà pari alla differenza tra tali due valori.

Sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 3 del D.M. 26/09/1997 si stabilisce che l'importo del profitto non potrà essere inferiore alle seguenti somme:

- € 1000,00 per gli interventi di ristrutturazione edilizia e per le varianti in corso d'opera che comportano incrementi della superficie interna, trasformazioni di s.a. in s.u. o cambi di destinazione d'uso ossia corrispondenti a quelli della tipologia 4 della tabella allegata alla legge 47/1985;
- € 750,00 per gli interventi di restauro e risanamento conservativo ossia corrispondente a quelli della tipologia 5 o 6 della tabella allegata alla legge 47/1985;
- € 500,00 per le altre opere non valutabili in termini di superficie o di volume o le varianti minori in corso d'opera che non hanno comportato aumenti di superficie o di volume rispetto al titolo abilitativo conseguito ossia corrispondenti quelli della tipologia 7 della tabella allegata alla legge 47/1985.

2.6. Nel caso di mutamento di destinazione d'uso, dovrà comunque procedersi alla determinazione peritale dell'incremento di valore così conseguito. Anche in tali casi si applica il valore minimo del precedente punto 2.5.

3. Procedure per la comminazione della sanzione pecuniaria

3.1. La sanzione pecuniaria è stabilita dal Dirigente dello Sportello Unico per l'Edilizia sulla base delle perizie del tecnico abilitato o del valore determinato dall'apposita commissione provinciale. Essa va riscossa, entro 60 gg dal ricevimento della richiesta, nei casi in cui è escluso l'obbligo della remissione in pristino, a spese del trasgressore, dello stato dei luoghi interessati da lavori di qualsiasi genere, eseguiti senza la prescritta autorizzazione o in difformità da essa.

3.2. La sanzione pecuniaria è equivalente al maggior importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione.

3.3. Essa va riscossa, dall'Amministrazione procedente, anche quanto il danno è stato dichiarato pari a zero; in tal caso essa sarà pari al profitto conseguito con minimo stabilito nel precedente punto 2.5.

3.4. Qualora l'obbligato non provveda al pagamento, nei termini indicati, si procederà alla riscossione delle somme dovute mediante le procedure previste dalle norme di contabilità.

3.5. Quando l'importo della sanzione, sommata all'eventuale oblazione prescritta dall'art. 17 della L.R. 23/2004, supera i 10.000,00 Euro è possibile la rateizzazione della stessa, ai sensi dell'art. 9 del regolamento comunale per la gestione delle entrate comunali, con le stesse modalità e scadenze previste per l'oblazione di cui all'allegato A della delibera del C.C. n. 169 del 29/12/2008, presentando apposita fideiussione bancaria o assicurativa per l'importo residuo da corrispondere, maggiorato degli interessi legali dovuti.